



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39
52018 - Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571014-19
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Prot. 1036/2020

Ufficio Manutenzione e LL.PP.

ORDINANZA n. 9 del 22.02.2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI, DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO IN LOC. C.S. SPEDALE [REDACTED] - RETTIFICA ORDINANZA N. 7 DEL 21.02.2020.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs. n°152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "*chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";
- che l'art. 255 del suddetto D.Lgs. vo 152/06 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3";

Tutto ciò premesso

VISTA la nota prot. 1931/2019 con la quale i Carabinieri Forestale di Castel San Niccolò hanno segnalato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti in loc. Spedale in terreno catastalmente distinto [REDACTED] [REDACTED] NCT del Comune di Castel San Niccolò, comunicando nel contempo di aver operato il sequestro penale preventivo dell'area interessata.

VISTA la nota dell'ARPAT che ha caratterizzato i rifiuti come segue:

Rifiuti inceneriti rinvenuti Codice CER 160303 (rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose specificando che trattasi di rifiuti combustibili)

CER 150110 imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze (sacconi di plastica e loro contenuto)

CER 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

CER 120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

CER 150202/150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci contaminati...

RILEVATO che rimangono da caratterizzare spazzature con limature e tranci ferrosi e non ferrosi abbandonati in alcuni punti della resede direttamente sul suolo.



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571014-19
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Ufficio Manutenzione e LL.PP.

PRESO ATTO che la responsabilità dell'illecito è attribuibile all'utilizzatore della stessa, [REDACTED]

Ritenuto di dover ordinare ai sensi dell'art.192, comma 3 del suddetto D.Lgs. 152/2006 la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente abbandonati sull'area, nonché, il ripristino dello stato dei luoghi.

TENUTO CONTO che la presente costituisce formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso.

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
- l'art. 677 del Codice Penale

RICHIAMATO in ultimo l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal regolamento UE 2016 n. 679 e ritenuto procedere all'oscuramento delle generalità e dei dati sensibili dell'interessato per garantirne il rispetto della privacy.

ORDINA

Alla [REDACTED] come sopra identificata

- 1) di redigere, almeno 20 giorni prima dell'avvio delle operazioni, un piano di rimozione dei rifiuti che dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - *mappatura e descrizione dell'area;*
 - *superficie dell'area interessata;*
 - *descrizione della tipologia dei rifiuti presenti;*
 - *volume dei rifiuti presenti, eventualmente divisi per tipologia;*
 - *modalità de allestimento delle aree di cantiere;*
 - *modalità di movimento dei rifiuti, indicando le ditte dei trasportatori e dei destinatari degli stessi;*
 - *modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti;*
 - *piano di indagini per la verifica dell'integrità della matrice ambientale del suolo, modalità di campionamento ed analisi, da effettuare a seguito della rimozione;*
 - *cronoprogramma delle attività.*
- 2) Ai fini della redazione del piano di cui al punto 1), se necessario, chiedere accesso alle aree sottoposte a sequestro all'A.G. competente.
- 3) Procedere alla caratterizzazione dei rifiuti in ferro abbandonati in alcuni punti direttamente sul suolo, non caratterizzati dall'ARPAT.
- 4) Sottoporre il Piano di cui al punto 1) alle autorità di controllo (A.G. e per conoscenza Carabinieri Forestale, ARPAT e Comune di Castel San Niccolò), per l'approvazione dello stesso.
- 5) Una volta approvato il Piano di cui al punto 1), chiedere il dissequestro condizionato delle aree sottoposte a sequestro e procedere entro 60 giorni alla messa in sicurezza del sito e alla rimozione e corretta gestione di tutti i rifiuti presenti nelle pertinenze esterne, ad opera di ditta specializzata.
- 6) Considerato che le operazioni di incenerimento sono avvenute direttamente a contatto col suolo, si dovrà provvedere, oltre che alla rimozione ed avvio del recupero/smaltimento dei rifiuti presenti, anche al successivo ripristino dello stato dei luoghi, previa verifica di integrità della matrice ambientale suolo, entro i successivi 30 giorni.



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571014-19
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Ufficio Manutenzione e LL.PP.

- 7) di dare comunicazione alle autorità di controllo (A.G. e per conoscenza Carabinieri Forestale, ARPAT e Comune di Castel San Niccolò) di ripristino dei luoghi mediante relazione conclusiva che attesti gli interventi effettuati, corredata dalla documentazione di corretta gestione dei rifiuti e dai relativi certificati analitici al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Il tutto in conformità del D.Lvo. 152/2006, e della normativa vigente in materia

AVVERTE

che **in caso d'inottemperanza** a quanto previsto nella presente Ordinanza si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 nonché alla presentazione di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2.07.2010, n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) o, alternativamente, proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che copia della presente Ordinanza venga:

- Notificata alle Ditte di cui all'ordinanza n. 7/2020 per competenza e conoscenza;
- Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Castel San Niccolò;
- Inviata copia all'Ufficio tecnico di Castel San Niccolò, ai Carabinieri Forestale, alla prefettura di Arezzo.

La presente viene notificata via pec.

Il SINDACO
Dott. Ing. Antonio Fani
(firmato digitalmente)

